A.Li.Sa. AZIENDA LIGURE SANITARIA DELLA REGIONE LIGURIA

C.F. / P. IVA 02421770997

DELIBERAZIONE N. 53 DEL 04.03.2024

OGGETTO: DGR n. 189 del 01.03.2024 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati.

Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti.

Indirizzi ad A.Li.Sa". Determinazioni conseguenti.

IL DIRETTORE GENERALE

Su conforme proposta del Responsabile S.C. Controllo di Gestione e del direttore S.C. Cure Primarie

RICHIAMATI:

- Il D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e ss.mm.;
- il DPCM del 12/1/2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza" di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502";
- la L.5 agosto 2022, n. 118 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021";
- il D.M. 19 dicembre 2022 "Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie";
- il D.M. 26.09.2023 ad oggetto "Proroga dei termini di cui all'art. 5, comma 1, del decreto 19 dicembre 2022, concernente 'Valutazione in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza delle attività erogate per l'accreditamento e per gli accordi contrattuali con le strutture sanitarie'";
- il D.L.. 30 dicembre 2023, n. 215 "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18;

VISTE

• la L.R. 29 luglio 2016, n. 17 "Istituzione dell'Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.Li.Sa.) e indirizzi per il riordino delle disposizioni regionali in materia sanitaria e socio sanitaria" e ss.mm.ii., ai sensi della quale A.Li.Sa. provvede, tra l'altro, alla definizione e stipula degli accordi e dei contratti con i soggetti erogatori pubblici e privati accreditati di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs. n. 502/1992

(art. 3 comma 2, lett. i) in ragione dei fabbisogni sanitari e sociosanitari della popolazione ligure anche attraverso valutazioni comparative della qualità e dei costi;

VISTE altresì

- la DGR 517, del 7.6.2022 ad oggetto "Disposizioni in merito alla remunerazione delle prestazioni erogate dai soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale";
- la DGR 1259, del 16.12.2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti";
- La DGR 909 del 25.09.2023 ad oggetto "DGR 1259, del 16/12/2022 "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..
 Provvedimenti conseguenti". Indirizzi ad A.Li.Sa.";
- La DGR n. 189 del 01.03.2024 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati.
 Articoli 8 quater e 8quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti. Indirizzi ad A.Li.Sa";

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni A.Li.Sa nn.:

- 249, del 08.07.2021 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga dal 30/06/2021 fino al 31/10/2021";
- 397, del 28.10.2021 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 31/12/2021"
- 469, del 22.12.2021 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/06/2022";
- 186, del 14.06.2022 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Rinnovo contrattuale fino al 31/12/2022";
- 419 del 29.12.2022 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 30/09/2023 ai sensi della DGR 1259/2022";
- 218 del 28.9.2023 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Proroga fino al 31/03/2023 ai sensi della DGR 909/2023";

DATO ATTO che l'art. 15 della richiamata Legge 118/2022 modifica, tra l'altro, gli articoli 8 quater e 8quinquies del d.lgs. 502/'92 come segue:

- alla lettera a) mediante la sostituzione del comma 7 dell'articolo 8 quater, disponendo che "Nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l'avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l'accreditamento può essere concesso in base alla qualità e ai volumi dei

servizi da erogare, nonché sulla base dei risultati dell'attività eventualmente già svolta, tenuto altresì conto degli obiettivi di sicurezza delle prestazioni sanitarie e degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate in termini di qualità, sicurezza ed appropriatezza, le cui modalità sono definite con decreto del Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131";

alla lettera b) punto 1, mediante l'inserimento, dopo il comma 1 dell'art. 8 quinquies, del comma 1 bis, stabilendo che "I soggetti privati di cui al comma 1 [interessati dagli Accordi contrattuali] sono individuati, ai fini della stipula degli accordi contrattuali, mediante procedure trasparenti, eque e non discriminatorie, previa pubblicazione da parte delle regioni di un avviso contenente criteri oggettivi di selezione, che valorizzino prioritariamente la qualità delle specifiche prestazioni sanitarie da erogare. La selezione ditali soggetti deve essere effettuata periodicamente, tenuto conto della programmazione sanitaria regionale e sulla base di verifiche delle eventuali esigenze di razionalizzazione della rete in convenzionamento e, per i soggetti già titolari di accordi contrattuali, dell'attività svolta; a ali fini si tiene conto altresì dell'effettiva alimentazione in maniera continuativa e tempestiva del fascicolo sanitario elettronico (FSE) ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, secondo le modalità definite ai sensi del comma 7 del medesimo articolo 12, nonché degli esiti delle attività di controllo, vigilanza e monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, le cui modalità sono definite con il decreto di cui all'articolo 8-quater, comma 7".

DATO ATTO che, conseguentemente, l'articolo 5 del citato D.M. 19 dicembre 2022 ha stabilito, tra l'altro, che:

- "Le regioni e le province autonome adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di cui all'articolo 8quater, comma 7 e all'articolo 8-quinquies, comma 1-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 entro il termine di nove mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
- 2. Entro il termine di cui al comma 1 le regioni e le province autonome adeguano alle disposizioni del presente decreto il proprio sistema di controllo, vigilanza e monitoraggio delle attività erogate, definendo, in relazione agli elementi di valutazione di cui agli Allegati A e B, indicatori che tengano conto del contesto del proprio territorio e delle tipologie di strutture presenti, dotandosi di specifico regolamento.

- 3. Nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, continuano ad applicarsi i precedenti criteri ai fini dell'accreditamento e per la stipula degli accordi contrattuali con le strutture private accreditate. Gli accordi contrattuali stipulati prima dell'adeguamento degli ordinamenti regionali ai sensi del comma 1 restano efficaci fino alla scadenza contrattualmente stabilita.
- 4. La verifica di attuazione del presente provvedimento costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del servizio sanitario nazionale ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prorogato a decorrere dal 2013 dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed è effettuata nell'ambito del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA di cui all'articolo 9 dell'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sancita in data 23 marzo 2005".

DATO atto che il temine di cui al suddetto DM 19.12.2022, inizialmente fissato al 30.09.2023, è stato prorogato al 30.03.2024 per effetto del D.M 26.09.2023 sopracitato;

DATO ATTO che l'art. 4, comma 7 bis del sopracitato Decreto legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto che "il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024";

PRESO ATTO che con la citata DGR n. 189/2024 la Giunta Regionale ha:

- ritenuto necessario, "nelle more dell'espletamento delle nuove procedure, conformemente al disposto del citato art. 4, comma 7 bis, del D.L. 215/2023, che i contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale vengano prorogati fino al 31 dicembre 2024
 o a data diversa stabilita a livello nazionale in ragione della necessità di favorire la continuità assistenziale in ambito sociosanitario, nonché di mantenere l'offerta di prestazioni sanitarie in risposta al fabbisogno sanitario dei cittadini liguri, anche al fine di ridurre le liste di attesa per le prestazioni stesse";
- dato mandato_ad A.Li.Sa. "nelle more dell'espletamento delle nuove procedure, di prorogare ulteriormente l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti privati accreditati con il Servizio Sanitario Regionale, al massimo fino alla data del 31 dicembre 2024 o a data diversa stabilita a livello nazionale";
- dato atto che "gli oneri derivanti dal presente provvedimento afferiscono a prestazioni che rientrano nei Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui alla Missione 13, "Tutela della Salute", Programma 1 "Servizio sanitario regionale finanziamento ordinario corrente per la

- garanzia dei LEA", Titolo 1 "Spese Correnti" del Bilancio di previsione della Regione Liguria per gli anni finanziari 2024-2026";
- dato mandato "ad A.Li.Sa. e alle ASL del sistema sanitario della Regione Liguria dell'adozione dei provvedimenti necessari per l'applicazione dei contratti e il successivo monitoraggio".

RITENUTO conseguentemente necessario prendere atto della citata DGR n. 189/2024 e pertanto prorogare l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti gestori privati accreditatati con il Servizio Sanitario Regionale dal 01.04.2024 fino al massimo al 31.12.2024 o a data diversa stabilita a livello nazionale;

RITENUTO opportuno che le Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) provvedano a comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa fino al massimo del 75% del budget annuo, oltre gli extrabudget già eventualmente autorizzati;

RITENUTO altresì opportuno che le Aziende Sociosanitarie Liguri possano eccedere il budget come sopra individuato, nel caso di inserimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, di situazioni urgenti ed indifferibili, di casi che presentano una particolare situazione di criticità clinica, o di altre fattispecie previse dai singoli schemi contrattuali, previa la sola comunicazione ad A.Li.Sa. al fine di garantire il monitoraggio del livello di servizio offerto a livello regionale;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore Socio Sanitario

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa, qui integralmente richiamate, di

- prendere atto della DGR n. 189 del 01.03.2024 ad oggetto "Accordi contrattuali con gli erogatori privati accreditati. Articoli 8 quater e 8 quinquies del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii.. Provvedimenti conseguenti. Indirizzi ad A.Li.Sa";
- prorogare l'efficacia dei contratti in essere con i soggetti gestori privati accreditatati con il Servizio
 Sanitario Regionale dal 01.04.2024 fino al massimo al 31.12.2024 o a data diversa stabilita a livello nazionale;
- dare mandato alle Aziende Sociosanitarie Liguri (ASL) di comunicare ai soggetti accreditati, con i quali detengono rapporti contrattuali per l'erogazione di prestazioni sociosanitarie e sanitarie, il tetto di spesa fino al massimo del 75% del budget annuo, oltre gli extrabudget già eventualmente autorizzati;

- prevedere che le Aziende Sociosanitarie Liguri possano eccedere il budget annuo, nel caso di
 inserimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, di situazioni urgenti ed indifferibili, di casi che
 presentano una particolare situazione di criticità clinica, o di altre fattispecie previse dai singoli
 schemi contrattuali, previa la sola comunicazione ad A.Li.Sa. al fine di garantire il monitoraggio del
 livello di servizio offerto a livello regionale;
- trasmettere il presente provvedimento alle AA.SS.LL. per i successivi adempimenti conseguenti;
- disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel proprio albo pretorio on line;
- dare atto che il presente provvedimento è composto di n. 6 pagine.

IL PROPONENTE

Il Responsabile della S.C. Controllo di Gestione (Ing. Mauro Palmieri)



IL PROPONENTE

Direttore S.C. Cure Primarie
(Dott.ssa Viviana Mauro)

Parere favorevole formulato ai sensi del D.Lgs. n. 502/92 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Daniela Troiano)

DANIELA TROIANO 04.03.2024 16:08:24 GMT+01:00

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott Pierangelo Sarchi) PIERANGELO SARCHI 04.03.2024 16:07:11 GMT+01:00

IL DIRETTORE GENERALE (Prof. Filippo Ansaldi)



IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO

(Dott.ssa Cristina Giordano)

